

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

lass. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.252.1

Allegati:

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
(va@pec.mase.gov.it)

e, p.c.

Alla Regione Autonoma della Sardegna Direzione generale della difesa dell'ambiente Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA) (difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

e, p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

Oggetto:

[ID\_VIP: 9679] PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Nulvi e Tergu) - Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "MATTESUIA", costituito da 8 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 48 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN - Progetto Definitivo.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: EDPR Sardegna S.r.l.

Comunicazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – "Aree idonee".

Con riferimento a quanto chiesto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. m\_amte.MASE.RU.U.0050941 del 18/03/2024, affinché questa Amministrazione della cultura provveda a dichiarare se l'impianto industriale di cui trattasi ricada o meno nelle <u>aree idonee definite dall'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021</u>, si deve rappresentare che con il parere tecnico istruttorio reso con nota prot. n. 23005 del 09/10/2023 – adottata successivamente al richiamato aggiornamento normativo intervenuto con il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, come preso atto nella medesima nota a pp. 2, 5, 34 e 37 – la Scrivente aveva già "... CONSIDERATO ... che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca nell'ambito delle fasce di rispetto definite per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, stante i beni archeologici ed architettonici presenti, che il Proponente nel SIA individui per una



**MINISTERO** 

sola parte rispetto a quelli individuati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale dell'8/09/2023 (Allegato n. ...) ..." (v. p. 34).


Nel merito, si deve evidenziare preliminarmente che la propria competenza in materia di "aree idonee" si riferisce alle sole ipotesi di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del predetto comma 8, rispetto alle quali si è tenuti a verificare, nel caso di un impianto industriale da fonte eolica:

• con riferimento alla lettera c-quater), l'eventuale interferenza diretta dell'impianto proposto con il perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, nonché con la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis), c-ter) (gli aerogeneratori NUO2 e NUO6 ricadono nella fascia di tutela in salvaguardia dei beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale -Norme Tecniche di Attuazione - NTA, articoli 48 e 49, comma 1; le aree di sorvolo dei rotori degli aerogeneratori NU04 e NU05 ricadono nella fascia di tutela in salvaguardia dei beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale - NTA, art. 48 e 49, comma 1; l'aerogeneratore denominato NU1 interessa per l'intera superficie il bene paesaggistico "bosco", tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e tale bene paesaggistico è interessato parzialmente anche dal generatore NU7; alcuni terreni interessati dal progetto sono inoltre assoggettati all'uso civico dei cittadini residenti nel comune di Nulvi, - F. 10, mapp. 44, F. 12, mapp. 38 e F. 17, mapp. 4 e 300 - e pertanto risultano tutelati quali beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, lett. h, del D.Lgs. n. 42 del 2004; l'aerogeneratore NU1 – salvo più puntuali verifiche di dettaglio in scala maggiore non disponibile – interferisce con la relativa piazzola e area di sorvolo del rotore con la fascia di tutela del bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale -Norme Tecniche di Attuazione art. 17, comma 3, lett. h: Riu Toltu – v. la prima immagine di seguito riportata; la sottostazione elettrica e parte del collegamento alla RTN ricadono nella fascia di rispetto di dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004 – v. DD.MM. 12/05/1966 e 13/02/1968; tutti gli aerogeneratori e il collegamento alla RTN rientrano nella fascia di rispetto dei beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, quali beni archeologici e architettonici – v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Sassari prot. n. 13207 dell'8/09/2023, paragrafi A.1 e B.1.2 e la seconda immagine di seguito riportata):





e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it




(elaborazione Soprintendenza speciale per il PNRR: WTG con punti in ROSSO; beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal PPR quali corsi d'acqua e relative fasce di tutela di 150 m – NTA, art. 17, comma 3, lett. h – in CELESTE – cfr. aerogneratore NU1 con il Riu Toltu)



01/07/2024





(da Carta delle segnalazioni archeologiche da bibligrafia, elaborato V.2.25)

Con riferimento a quanto prospettato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest, con la nota prot. n. 24119 del 18/05/2023, si ritiene che le opere connesse ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente, quali opere private di connessione alla RTN che non ne siano parte (v. in merito quanto al contrario previsto dal comma 3-bis dell'art. 36 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021), non possano essere ricondotte – benché interrate – a quelle previste dalla lett. A.15 del d.P.R. n. 31 del 2017, la quale lettera, fatte salve in ogni caso le disposizioni di tutela dei beni archeologici, prevede opere di lievissima entità (anche per la fase costruttiva) come canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna e l'allaccio alle infrastrutture a rete.

In ogni caso, visto il parere tecnico istruttorio reso con nota prot. n. 23005 del 09/10/2023, la sola ubicazione del progetto in una eventuale "area idonea" di cui all'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021 non presuppone alcuna conseguente ed automatica dichiarazione favorevole di compatibilità ambientale, la quale, invece, deve essere valutata di volta in volta sulla base di una specifica istruttoria volta ad individuare le eventuali contrarie determinate condizioni tecnico-localizzative che ne possano inficiare la generale definizione legislativa richiamata, come in effetti si ritiene si sia puntualmente effettuato con il parere tecnico istruttorio del 09/10/2023 della Scrivente, al quale, pertanto, si deve rimandare, confermandone con la presente la valutazione negativa espressa alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi.





e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

La normativa in merito alla definizione (si osservi, comunque, ancora nella fase di salvaguardia) delle "aree idonee" non prevede in nessun caso l'abrogazione o l'inapplicabilità di norme a tutela del patrimonio culturale o del paesaggio, la cui cogenza è confermata anche per codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel caso della considerazione del parere in materia paesaggistica quale obbligatorio e non vincolante, stante la necessità di motivare adeguatamente la compatibilità ambientale delle opere previste anche rispetto alla possibilità di danneggiare o distruggere i valori storico artistici e paesaggistici tutelati, ma potenzialmente anche i beni culturali archeologici per il quale rischio il Proponente non ha concluso la relativa verifica preventiva ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (All. I.8, art. 1, comma 10), alla quale verifica comunque il progetto di cui trattasi rimane soggetto.

Al contrario, qualora codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovesse ritenere di poter adottare comunque il provvedimento di VIA senza il concerto di questo Ministero della cultura per quanto attiene al patrimonio culturale di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui all'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto negativo è stato rilevato con il parere tecnico istruttorio prot. n. 23005 del 09/10/2023, anche con riferimento alla non avvenuta conclusione della verifica preventiva dell'interesse archeologico.

M

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP arch. Piero Aebischer

II Dirigente del Servizio V della DG ABAP dott. Massimo Castaldi



II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

